

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. Premessa

1.1 - Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.

1.2 - Tale fase programmatica si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

2. Finalità

2.1 - Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.

2.2 - E' opportuna quindi la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.

3. Tipologia dei viaggi

3.1 - I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

a) Viaggi di integrazione culturale

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola.

b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo

Al riguardo meritano di essere particolarmente menzionati i viaggi che, in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia, di luoghi di interesse culturale, musei, mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive dei propri territori.

c) Visite guidate e/o uscite didattiche

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc. Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno.

4. Destinatari

4.1 - Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione.

4.2 - E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

4.3 - Non è ammessa la partecipazione, oltre agli studenti iscritti, di persone che non facciano parte del personale dipendente della scuola.

4.4 - La partecipazione eccezionale dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. Al fine di evitare eventuali responsabilità oggettive dell'istituzione scolastica, si ritiene opportuno che i genitori provvedano a proprie spese alla stessa copertura assicurativa cui sono soggetti gli alunni.

4.5 - Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare, già nella fase preparatoria ossia prima di presentare formale l'istanza scritta di effettuazione. L'autorizzazione deve essere richiesta ai genitori, sulla base di un programma ben dettagliato ed analitico che dovrà contenere, giorno per giorno, le località da visitare, gli alberghi con relativi recapiti telefonici ed ogni altra notizia utile all'immediato recapito dello studente.

4.6 - Il Consiglio di classe si riserva di valutare l'adesione di alunni che abbiano gravi problemi di carattere disciplinare o di scarso rendimento imputabile a disinteresse, autorizzando o meno la loro partecipazione al viaggio.

5. Destinazione

5.1 - I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione primaria e secondaria di primo grado sono organizzati in Italia.

5.2 - In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da temperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica.

5.3 - In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.

5.4 - L'iniziativa pertanto può essere realizzata tenendo conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

6. Organi competenti, procedure, organizzazione

6.1 - I viaggi d'istruzione, a norma del T.U. 297/94 e del D.M. 1/2/01 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi di autogoverno della scuola. In particolare, spetta al consiglio di istituto determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe, dei quali si rende promotore il collegio dei docenti. La deliberazione del consiglio di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva e, quindi, al dirigente scolastico, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

6.2 - L'organizzazione pratica dei viaggi è curata da una apposita "commissione orientamento e viaggi" nominata dal Collegio docenti, la quale predisponde una proposta complessiva (mete, aspetti economici, tempistica), per l'approvazione del Consiglio di Istituto. La commissione nel formulare le proposte per il Consiglio di Istituto si attiene comunque ai seguenti criteri e modalità:

- a. la meta del viaggio della classe deve essere certa (non sono ammesse mete alternative) ed approvata dal Consiglio di classe
- b. preferibilmente deve essere proposta la stessa meta per gruppi omogenei di alunni (ad esempio: classi 1[^] e 2[^], classi 3[^], classi 4[^] e 5[^])
- c. Il numero minimo di adesioni è di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte, salvo casi particolari ed eccezionali valutati ed approvati dal Consiglio di Istituto su richiesta del consiglio di classe, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi e le visite la cui programmazione contempra la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, sportive etc..
- d. l'adesione del singolo alunno è considerata valida al momento del pagamento del primo acconto/cauzione non inferiore al 50% dell'intero importo dovuto (al fine di limitare defezioni e ritiri vari che possano compromettere l'intera organizzazione del viaggio) che sarà restituito prontamente in caso di mancata effettuazione del viaggio
- e. il rapporto accompagnatori/alunni per le gite scolastiche e per le visite guidate è di 1/15 in linea generale e comunque non meno di due per ogni gruppo, se unico, e/o destinazione, con eventuali correttivi in casi eccezionali, approvati dagli Organi Collegiali; per le uscite didattiche il rapporto è di 1 accompagnatore per ogni gruppo classe
- f. in caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione
- g. in assenza di approvazione del Consiglio di classe e di accompagnatore, il viaggio non può essere realizzato.

6.3 - Le visite guidate di una giornata (fuori città) e le uscite didattiche (in città), verranno programmate dai Consigli di classe e autorizzate di volta in volta dal Dirigente scolastico su delega del Consiglio di Istituto.

6.4 - Gli adempimenti preliminari da assolvere per l'approvazione delle attività sono:

- a. I docenti accompagnatori, fermo restando l'approvazione del Consiglio di Classe, dovranno presentare una breve relazione con obiettivi culturali e didattici ed il programma dettagliato dell'attività oltre all'apposita richiesta scritta di partecipazione al viaggio di istruzione o di partecipazione all'uscita didattica e/o alla visita guidata, allegando alle richieste le dichiarazioni di consenso delle famiglie.
- b. I docenti accompagnatori, dovranno raccogliere per tutti gli alunni partecipanti il consenso scritto dell'esercente la patria potestà che costituisce il presupposto per la partecipazione al viaggio e che non esonera gli organizzatori e gli accompagnatori dalle responsabilità di ogni ordine previsto dal sistema legislativo.

6.5 - Al momento della presentazione da parte dei docenti dell'istanza scritta per l'effettuazione del viaggio, tutti gli studenti, devono aver già versato un acconto pari al 50% della quota individuale di partecipazione.

Entro 15 giorni dalla data di approvazione del viaggio, gli studenti verseranno il saldo. Tale somma sarà rimborsata solo in presenza di sopravvenuti gravi, imprevedibili e documentati motivi che impediscano la partecipazione; dal rimborso sarà esclusa l'eventuale penale da versare all'agenzia di viaggio.

7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

7.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in tre/quattro giorni il periodo massimo utilizzabile per ogni viaggio di istruzione.

7.2 - E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.

7.3 - Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

8. Docenti accompagnatori

8.1 - E' opportuno che i docenti accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.

8.2 - L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

In particolare è opportuno raccomandare agli studenti partecipanti ai viaggi di:

- a. essere puntuali alla partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi
- b. non portare con sé oggetti di valore
- c. custodire attentamente i telefoni cellulari
- d. tenere comportamenti adeguati in tutte le situazioni
- e. vigilare sullo stato delle camere d'albergo, segnalando tutti i guasti o i problemi riscontrati prima dell' ingresso
- f. considerare che tutto ciò che viene consumato nelle camere d'albergo (bibite dal frigo, telefonate dalle camere) o che eventualmente venisse danneggiato, viene annotato e addebitato . agli occupanti all'atto della partenza
- g. non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti specialmente in ordine a spostamenti autonomi e uscite serali; gli studenti quindi non potranno in alcun modo essere autorizzati a spostarsi senza i docenti accompagnatori
- h. osservare le disposizioni previste dal Regolamento di Istituto che rimane in vigore per l'intero periodo di svolgimento dell'iniziativa didattica.

8.3 - I docenti accompagnatori, inoltre, dovranno scrupolosamente attenersi al programma dell'attività, che potrà essere modificato per cause di forza maggiore soltanto dal responsabile di viaggio delegato dal Dirigente Scolastico.

8.4 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il dirigente scolastico, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente art. 6, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.

8.5 - Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

8.6 - I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

9. Scelta del mezzo di trasporto, dell'agenzia, della ditta di trasporti

9.1 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui al D.I. 28 maggio 1975 e al D.M. 1/2/01 (Regolamento amministrativo-contabile) e dalle disposizioni specifiche stabilite dal dirigente scolastico, sentita la Commissione Orientamento e Viaggi e il Direttore dei servizi amministrativi e generali.

10. Assicurazione contro gli infortuni

10.1 - Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile.

11. Cenni riepilogativi sulla documentazione

11.1 - Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente:

- a.** La richiesta di partecipazione al viaggio e/o alla visita guidata o uscita didattica
- b.** l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza
- c.** le dichiarazioni di consenso delle famiglie,
- d.** l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza
- e.** il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni
- f.** il programma analitico del viaggio
- g.** la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa
- h.** ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato
- i.** prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate
- j.** specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni